



Regolamento
per Arbitrato
Semplificato



Camera Arbitrale

*CON LA CAMERA ARBITRALE DI ROMA,
CI PUOI METTERE LA FIRMA.*

Regolamento
per Arbitrato
Semplificato



Camera Arbitrale





INDICE ANALITICO

CLAUSOLA TIPO	4
----------------------------	---

IL PROCEDIMENTO

Art. 1 Clausola di conciliazione ed arbitrato	5
Art. 2 I conciliatori e gli arbitri	5
Art. 3 Domanda di conciliazione	5
Art. 4 Inizio del procedimento	5
Art. 5 Nomina del conciliatore	6
Art. 6 Procedimento davanti al conciliatore	6
Art. 7 Archiviazione del procedimento	6
Art. 8 Verbale di conciliazione	6
Art. 9 Spese del procedimento	7
Art. 10 Domanda di arbitrato	7
Art. 11 Risposta del convenuto	7
Art. 12 Spese del procedimento	8
Art. 13 Accettazione dell'arbitro	8
Art. 14 Sostituzione dell'arbitro	8
Art. 15 Regole procedurali ed istruttorie	8
Art. 16 Lodo	9
Art. 17 Termine del deposito del lodo	9

LE TARIFFE

Tariffa della fase conciliativa	10
Tariffa della fase arbitrale	10



CLAUSOLA TIPO

Clausola tipo

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato Semplificato della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente.

L'arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Compromesso Arbitrale (4)

I sottoscritti (5) e, premesso che a seguito del contratto in data avente ad oggetto (6) tra loro è incorsa controversia in ordine a:
 convengono di deferire tale controversia alla decisione di un arbitro unico in conformità al Regolamento per Arbitrato Semplificato della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3).

(data)

(firma)

(firma)

- (1) Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato dal contratto a cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.
- (2) In alternativa, può essere adottata la “via irrituale” con la precisazione che le parti riconoscono il lodo come manifestazione della loro volontà contrattuale.
- (3) In alternativa si può procedere “secondo equità”.
- (4) Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando la controversia sia già insorta tra le parti ed in assenza di una preventiva clausola arbitrale.
- (5) Indicazione del nome e della residenza delle parti o, se società, della sede.
- (6) Indicazione, anche in via generale, dell’oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine



IL PROCEDIMENTO

Art. 1 - Clausola di conciliazione e arbitrato

Le parti che intendono instaurare un procedimento sulla base del presente Regolamento devono precisarlo in una apposita clausola inserita nel contratto o in un atto separato, utilizzando la formulazione allegata al Regolamento, o altra equivalente.

Art. 2 - I conciliatori e gli arbitri

1. La Camera predispone un elenco di conciliatori, uno di arbitri ed uno di periti, tenendo conto della loro professionalità e della specifica competenza nella materia e nel campo conciliativo e/o arbitrale.
2. Ciascun elenco viene di norma aggiornato ogni due anni.
3. I conciliatori, gli arbitri e i periti, devono esercitare la propria funzione con imparzialità, indipendenza e probità ed attenersi alle regole stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 - Domanda di conciliazione

1. La parte che intende promuovere il procedimento previsto dal presente Regolamento deve far pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale di Roma una domanda contenente l'indicazione:

- dei nomi e degli indirizzi delle parti, nonché del domicilio da essa eventualmente eletto;
- della sintetica esposizione dei fatti, che sono all'origine della controversia;
- del valore economico, anche approssimativo, della controversia stessa;
- della clausola di conciliazione ed arbitrato.

È facoltà della parte produrre i documenti ritenuti utili per la definizione della controversia, indicandoli in calce alla domanda.

2. La domanda può essere presentata anche congiuntamente dalle parti in contesa.

Art. 4 - Inizio del procedimento

1. La Segreteria trasmette sollecitamente copia della domanda di cui all'art. 3 alla controparte mediante raccomandata A.R., ovvero con ogni altro mezzo, purché idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Su richiesta del destinatario ed a sue spese la Segreteria provvede all'invio di copia di documenti prodotti.
2. La parte destinataria della domanda può far pervenire alla Segreteria, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, le sue controdeduzioni e la documentazione che ritiene opportuno allegare, di cui l'attore può chiedere copia. Su richiesta del destinatario ed a sue spese la segreteria provvede all'invio di copia di documenti prodotti.



Art. 5 - Nomina del conciliatore

Il conciliatore viene nominato dalla Camera tra quelli di cui all'elenco previsto dall'art. 2 nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 2; ove le parti designino concordemente un conciliatore, sempre iscritto nell'elenco, la Camera provvede conformemente.

Art. 6 - Procedimento davanti al conciliatore

1. La Segreteria dà comunicazione alle parti, con ogni mezzo idoneo a fornire la prova della ricezione, del nome del conciliatore nonché della seduta da questi fissata.
2. In tale seduta, da tenersi entro un mese dalla nomina del conciliatore, questi esamina le ragioni del contendere in contraddittorio con le parti, le quali possono partecipare personalmente. Peraltro, le parti potranno essere rappresentate o anche assistite da una persona di fiducia.
3. Il conciliatore può fissare una successiva seduta da tenersi entro un mese e può invitare le parti a fornire gli ulteriori elementi che appaiano utili, ove lo ritenga opportuno in relazione alla natura della controversia.
4. Il conciliatore può, altresì, fissare una terza seduta, a conclusione della quale, nell'ipotesi in cui la conciliazione non riesca, il procedimento viene dichiarato esaurito.
5. Ad eccezione di quanto è previsto dall'art.7, tutte le dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura di conciliazione sono oggetto di verbalizzazione solo se entrambe le parti lo richiedono e, solo in tale ipotesi, le dichiarazioni sono successivamente utilizzabili.
6. Ascoltate le parti ed esperite tutte le attività ritenute utili, il conciliatore formula la proposta di conciliazione.

Art. 7 - Archiviazione del procedimento

1. Il Conciliatore archivia il procedimento se, senza giustificato motivo, nessuna delle parti compare alla seduta da lui fissata; ove una delle parti abbia in precedenza comunicato la sua impossibilità di comparire, fissa una nuova seduta. Non sono ammessi ulteriori rinvii.
2. Ove compaia una sola delle parti, il Conciliatore, nel redigere il verbale di mancata conciliazione, invita la parte a dichiarare a quali condizioni essa sarebbe disposta a conciliare la controversia e ne dà atto nel verbale, copia del quale viene rilasciata alla parte comparsa ed altra copia viene trasmessa alla controparte.
3. Ove compaiano entrambe le parti e la conciliazione non riesca, il Conciliatore, illustrata alle parti la disciplina di cui al successivo art. 16, comma 4, le invita a dichiarare a quali condizioni ciascuna di essa sarebbe disposta a conciliare la controversia e ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti.

Art. 8 - Verbale di conciliazione

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal conciliatore.



Art. 9 - Spese del procedimento

1. Le spese del procedimento sono determinate dalla Tariffa allegata al presente Regolamento.
2. La Segreteria comunica alla parte istante per la conciliazione la somma, pari alla metà di quella indicata dalla Tariffa, che essa deve versare ed il termine, anteriore alla seduta fissata dal conciliatore, entro il quale il versamento deve essere effettuato.
3. Analoga comunicazione è effettuata alla controparte contestualmente alla trasmissione della domanda di cui all'art. 4.
4. A conclusione del procedimento, la Segreteria comunica alle parti la somma dovuta da ciascuna di esse per l'eventuale integrazione di quanto versato in previsione di un'unica seduta.
5. La Camera corrisponde al conciliatore il compenso dovutogli a norma della Tariffa.

Art. 10 - Domanda di arbitrato

1. Se il tentativo di conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la controversia sia definita da un arbitro inoltrandone domanda alla Segreteria.
2. Alla domanda di arbitrato - redatta in triplice copia - deve essere allegato quanto depositato in sede conciliativa ed il verbale di mancata conciliazione. La parte può integrare la domanda di conciliazione sia con l'allegazione di ulteriori deduzioni in fatto ed in diritto, sia con la produzione di nuovi documenti, sia con l'indicazione di mezzi di prova, sia con la nomina di un suo rappresentante e/o difensore.
3. Nella domanda di arbitrato la parte può chiedere che sia designato quale arbitro colui che ha prestato la propria opera quale conciliatore, ovvero altra persona inclusa nell'elenco di arbitri di cui all'art. 2; ove l'altra parte, nella sua memoria di costituzione, concordi sul nominativo indicato la Camera dispone in conformità, provvedendo, in caso contrario, alla designazione dell'arbitro.
4. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato mediante raccomandata A.R., ovvero con ogni altro mezzo, purché idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 11 - Risposta del convenuto

1. La parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, presenta, in triplice copia, la risposta alla Segreteria contenente, anche ad integrazione di quanto dedotto in sede conciliativa:
 - la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale, con l'indicazione, anche approssimativa del relativo valore economico;
 - l'eventuale indicazione dei mezzi di prova presentati a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - l'indicazione dell'eventuale rappresentante e/o difensore con la conseguente eventuale procura ed elezione di domicilio.
2. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l'atto di risposta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Art. 12 - Spese del procedimento

1. La Camera, sulla base degli atti di cui agli artt.10 e 11, determina in via provvisoria il valore economico della controversia e richiede alle parti un deposito a copertura delle spese di procedimento indicate nella Tariffa allegata al Regolamento.
2. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del valore complessivo delle domande presentate dalle parti e delle relative richieste economiche.
3. Il deposito a copertura delle spese è ripartito in eguale misura tra le parti, ma la Camera, su istanza di taluna di esse, può modificare tale ripartizione in relazione al valore delle domande da ciascuna proposte.
4. Ove la parte istante per l'arbitrato non provveda al deposito di quanto dovuto e la controparte non provveda spontaneamente in sua vece, la procedura è sospesa; decorsi due mesi dalla scadenza del termine fissato, la domanda si intende rinunciata e la Segreteria provvede a restituire alla controparte quanto da essa versato, detratto il 10% per le spese di Segreteria.
5. Il compenso è corrisposto all'Arbitro dalla Camera secondo la Tariffa allegata al presente Regolamento.

Art. 13 - Accettazione dell'arbitro

1. L'arbitro ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria deve trasmettere alla stessa la propria accettazione entro 15 giorni.
2. Unitamente all'accettazione l'arbitro deve dichiarare per iscritto l'insussistenza di:
 - qualunque relazione con le parti o i loro difensori o altro fatto rilevante che possa essere ritenuto lesivo della sua indipendenza e imparzialità;
 - qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
3. Tale dichiarazione dovrà essere ripetuta, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.
4. La sede dell'arbitrato è presso la Camera di Commercio di Roma

Art. 14 - Sostituzione dell'arbitro

1. L'arbitro è sostituito nelle ipotesi di ricasazione, presentata da una parte ed accolta dalla Camera, di rinuncia per gravi motivi, di morte o di sopravvenuta incapacità. Può altresì essere sostituito dalla Camera per ingiustificato ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per altro grave motivo.
2. La Camera può escludere l'arbitro dall'elenco di cui all'art. 2.
3. Alla designazione di un arbitro in sostituzione di quello già designato provvede senza indugio la Camera.

Art. 15 - Regole procedurali e istruttorie

1. L'arbitrato ha natura rituale e secondo diritto, salvo diversa volontà delle parti manifestata nella clausola compromissoria. Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dagli artt. 816 e seguenti del codice di pro-



cedura civile e dal presente Regolamento ovvero dall'arbitro nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. L'arbitro decide la controversia qualora ciò gli appaia possibile, sulla base delle sole prove documentali.
3. L'arbitro, qualora lo ritenga necessario, può nominare un consulente tecnico d'ufficio scegliendolo nell'elenco di periti di cui all'art. 2, definire il suo incarico, ricevere la sua relazione ed ascoltarlo in contraddittorio con le parti e con gli eventuali consulenti tecnici di parte. La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'arbitro, dalla Camera. Il compenso per il consulente è determinato dalla Camera.

Art. 16 - Lodo

1. Il lodo, redatto per iscritto, è sottoscritto dall'arbitro, il quale deve indicare il luogo, giorno, mese ed anno in cui tale sottoscrizione è stata apposta.
2. Il lodo deve motivatamente pronunciarsi su tutte le domande presentate dalle parti.
3. Oltre ai requisiti previsti dall'art. 823 c.p.c., il lodo deve riportare o richiamare le spese di procedimento indicate nell'art. 18 del Regolamento e determinate dalla Camera.
4. L'arbitro indica nel lodo la ripartizione fra le parti delle spese di procedimento e di difesa, valutando in particolare la posizione assunta dalla parte nella fase conciliativa in relazione al contenuto del lodo. L'arbitro può, conseguentemente, escludere, in relazione all'esito del giudizio, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, ovvero anche, condannare, in tutto o in parte la parte vincitrice, al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, che, sempre tenuto conto dell'esito del giudizio, abbia aderito ad una adeguata proposta del conciliatore ovvero abbia formulato una ragionevole proposta conciliativa.

Art. 17 - Termine del deposito del lodo

1. Il lodo deve essere depositato dall'arbitro presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno per la Segreteria, entro 90 giorni dalla sua accettazione. Il termine può essere prorogato dalla Camera quando ricorrano giusti motivi.
2. Il termine per il deposito del lodo viene sospeso nel caso di cui all'art. 12 comma 4, del Regolamento. Il Presidente della Camera può decidere d'ufficio o su istanza delle parti o dell'arbitro la sospensione del procedimento, in presenza di ogni altro giustificato motivo.
3. La Segreteria trasmette il lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento.



LE TARIFFE

Tariffa della fase conciliativa

1. Ciascuna parte deve versare - anteriormente alla prima riunione conciliativa - la somma di € 258,23 (oltre Iva) indipendentemente dal valore della controversia. Se la conciliazione si conclude con la prima riunione nessuna altra somma è dovuta dalle parti.
2. Per ogni riunione successiva - fino ad un massimo di due riunioni oltre la prima - ciascuna parte deve versare € 64,56 (oltre Iva).
3. La Camera Arbitrale corrisponde al conciliatore, a suo insindacabile giudizio, un compenso che potrà variare da € 361,52 (oltre Iva) a € 464,81 (oltre Iva) per l'intera procedura di conciliazione, che potrà comprendere da una a tre sedute.
4. Ove si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 7, Il comma, la Camera Arbitrale corrisponde al conciliatore un compenso pari a € 206,58 (oltre Iva).

Tariffa della fase arbitrale

1. Le parti devono versare complessivamente una somma pari al 5% del valore della controversia (oltre Iva) come determinato dalla Camera Arbitrale e, comunque, non inferiore a € 516,46 (oltre Iva).
Le parti dovranno effettuare i versamenti nel seguente modo:
 - il 3% del valore della controversia (oltre Iva) e, comunque, non meno di € 413,17 (oltre Iva) anteriormente alla prima udienza arbitrale a titolo di deposito;
 - la restante parte prima del deposito del lodo.
2. La Camera Arbitrale corrisponde all'arbitro un compenso per ogni procedura arbitrale pari al 3,50% del valore della controversia (oltre Iva) e, comunque, non inferiore a € 413,17 (oltre Iva).
3. Nel caso in cui il procedimento si concluda prima dell'emissione del lodo, la Camera Arbitrale può determinare somme inferiori alla tariffa, con riferimento all'attività svolta.
4. La Camera Arbitrale, in casi straordinari, può determinare somme inferiori o superiori alla tariffa.

